

MINISTERO DELL'INTERNO

Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma

PREFETTURA DI FIRENZE

Via Camillo Benso Conte di Cavour n 1 - 50019 Firenze

E.P.C.

SINDACO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI EMPOLI

via Giuseppe Del Papa n.41 - 50053 Empoli (Fi)

ESPOSTO

I sottoscritti **Avv. Gianfranco Amato**, nato a Varese, il 1° marzo 1961, in proprio ed in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione **Giuristi per la Vita**, Codice Fiscale 97735320588, e Antonio Brandi, nato a Roma il 10 maggio 1952, in proprio ed in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione **Pro Vita Onlus**, Codice Fiscale 94040860226, elettivamente domiciliati ai fini della presente denuncia in Roma, domiciliati ai fini del presente esposto presso la propria sede in Roma, Via Gennaro Astaritta n.14,

ESPONGONO

quanto segue.

Il Sindaco del Comune di Empoli con decreto n.33 del 15 settembre 2014 ha disposto che «i Servizi Demografici, in particolare l'Ufficio di Stato Civile, del Comune di Empoli e, per quest'ultimo, i delegati alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile provvederanno a trascrivere nell'archivio di cui all'art.10 del DPR n.396/2000, su richiesta degli interessati e previa verifica della documentazione prodotta ai sensi degli articoli 21 e 22 del medesimo DPR, gli atti che attestino le celebrazioni di matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, una volta accertate le condizioni di cui all'art.28 della legge n.218/95 relativamente alla loro validità secondo la legge del

luogo di celebrazione» **(doc.1)**.

Si tratta di un provvedimento di natura puramente demagogica emesso a seguito del clamore mediatico sollevato da un analogo estemporaneo provvedimento emanato dal Sindaco di Bologna lo scorso luglio, che ha determinato l'immediato e puntuale intervento di censura del competente Prefetto del capoluogo emiliano, attraverso la lettera del 12 settembre 2014, in cui si disponeva quanto segue: «*Con riferimento alla nota datata 26 luglio 2014 con la quale la S. V. ha comunicato di aver disposto che i delegati alla funzione di stato civile provvederanno a trascrivere i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, si chiede di procedere alla revoca della disposizione atteso che il nostro ordinamento non ammette tale trascrizione*». Del resto non è certamente casuale la coincidenza temporale dell'iniziativa assunta dal primo cittadino empolese, proprio in concomitanza dell'intervento prefettizio bolognese, assurto all'onore delle cronache nazionali.

Il decreto del Sindaco di Empoli integra, in ogni caso, un atto amministrativo palesemente illegittimo per violazione di legge, come, peraltro, riconosciuto dalla costante giurisprudenza del Tribunale di Milano, di cui si allegano i decreti 2 luglio 2014 e 17 luglio 2014 della IX Sezione Civile **(doc.2-3)**.

Meritano, in particolare, di essere integralmente riportate le puntuali ed articolate considerazioni di diritto rassegnate nel citato decreto 17 luglio 2014:

- rilevato che i ricorrenti (...) propongono ricorso ex artt. 95 e 96 DPR 396/2000 contro il rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di Milano di procedere alla trascrizione dell'atto di matrimonio contratto in Lisbona, Portogallo;

- rilevato che sulla questione oggetto dell'odierno procedimento, questa Sezione ha già assunto una lettura interpretativa, in particolare nel decreto Trib. Milano, 2 luglio 2014 (Pres. Servetti, est. Muscio):

- ritenuto che il ricorso proposto non può trovare accoglimento, dovendosi affermare, secondo questo Tribunale, che l'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso non può essere trascritto perché non è idoneo a spiegare effetti giuridici nel nostro

ordinamento sulla base della attuale vigente normativa;

- ritenuto che nel caso di specie è incontestato che il matrimonio è stato contratto tra persone dello stesso sesso, come risulta dall'atto di matrimonio prodotto (cfr. doc. 2);

- ritenuto che la trascrizione degli atti nei registri dello Stato Civile sia soggetta al principio di tassatività come si ricava dall'art. 10 comma 1 del DPR 396/2000 e per quanto attiene agli atti di matrimonio dall'art. 63 comma 2 del suddetto DPR;

- ritenuto che l'evoluzione giurisprudenziale della questione sul diritto a contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso e di conseguenza sul diritto alla trascrizione del relativo atto di matrimonio contratto all'estero è stata ricostruita in modo chiaro e puntuale nella pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 4184/2012, tenuto conto della fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale n. 138/2010 e dei principi contenuti nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 8, 12 e 14 CEDU) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9 Carta di Nizza) e delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza 24 giugno 2010 Prima Sezione caso Schalk e Kopf contro Austria);

- ritenuto che, sulla base dei principi sanciti da tale importante arresto della Suprema Corte, se può dirsi superata l'interpretazione consolidata della c.d "inesistenza giuridica" dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, non può affatto dirsi affermato il diritto di persone dello stesso sesso a contrarre matrimonio come diritto riconosciuto dalla nostra costituzione e dallo stesso ordinamento sovranazionale;

- ritenuto, infatti, che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 138/2010, pur dovendosi riconoscere in forza dell'art. 2 della Carta Costituzionale «l'unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia ottenendone, nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di

carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l'esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate. Ne deriva, dunque, che, nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni», deve escludersi secondo la stessa Corte delle Leggi che «l'art. 2 Cost. riconosce il diritto al matrimonio delle persone dello stesso sesso e neppure vincola il legislatore a garantire tale diritto quale forma esclusiva del riconoscimento giuridico dell'unione omosessuale, vale a dire ad "equiparare" le unioni omosessuali al matrimonio»;

- ritenuto che ad analoghe conclusioni si perviene alla luce dei principi comunitari come ricostruiti nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione là dove, chiarisce la nostra Corte di Legittimità, la stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo nell'interpretazione evolutiva di tutte le disposizioni coinvolte nella questione afferma che, pur derivando da tali disposizioni una più ampia accezione di diritto al matrimonio come diritto inclusivo anche del matrimonio contratto tra persone dello stesso sesso, «la "garanzia" del diritto ad un matrimonio siffatto è totalmente riservata al potere legislativo degli Stati contraenti della Convenzione e/o membri dell'Unione Europea», precisando la stessa Corte Europea dei diritti dell'Uomo che «l'art.12 della Convenzione non faccia obbligo allo Stato convenuto nella specie, l'Austria di concedere l'accesso al matrimonio a una coppia omosessuale come i ricorrenti». A quest'ultimo riguardo, secondo l'impostazione della Corte, le ora richiamate disposizioni, pur "riconoscendo" detti diritti, sono state tuttavia formulate in modo tale da separare il "riconoscimento" dalla "garanzia" degli stessi: infatti, l'art.12 della CEDU riconosce «il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia», ma «secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto»; corrispondentemente, l'art. 9 della Carta di Nizza riconosce «il diritto di

sposarsi e il diritto di costituire una famiglia», ma al contempo afferma che questi diritti «sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio». E la ragione di questa "separazione" – come emerge nitidamente dalla motivazione della sentenza della Corte Europea – sta nella constatazione delle notevoli ed a volte profonde differenze sociali, culturali e giuridiche, che ancora connotano le discipline legislative della famiglia e del matrimonio dei Paesi aderenti alla Convenzione e/o membri dell'Unione Europea»;

- ritenuto che la sopra descritta evoluzione giurisprudenziale europea comporta, come chiarito dalla Corte di Cassazione, unicamente che la ragione della non trascrivibilità dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero non può più identificarsi nell'inesistenza del matrimonio per mancanza di un requisito minimo indispensabile, ma nell'inidoneità a produrre quale atto di matrimonio appunto qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano; e ciò proprio in ragione della mancanza di una normativa sul punto che sia per l'ordinamento costituzionale interno sia per l'ordinamento sovranazionale è riservata in via esclusiva al Parlamento Nazionale e che non può certo essere in alcun modo estrapolata in via interpretativa;

- ritenuto poi che la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, diversamente da quanto asseriscono i ricorrenti anche richiamando sul punto il precedente del Tribunale Ordinario di Grosseto, non affronta in alcun modo, proprio perché del tutto assorbita dalle ampie argomentazioni esposte, la questione della contrarietà all'ordine pubblico che attiene agli effetti dell'atto, questione che per le stesse ragioni in questa sede ben può ritenersi assorbita;

- ritenuto che conferma della posizione espressa dalla Suprema Corte di Cassazione o meglio ancora rafforzamento del modello eterosessuale del matrimonio alla luce dell'attuale diritto interno, ferma la discrezionalità del Parlamento Nazionale di stabilire forme di tutela per le coppie di soggetti appartenenti allo stesso sesso, si ricava dalla recentissima pronuncia della Corte Costituzionale n. 170/2014 che, affrontando nuovamente la questione sia pure in relazione ad una fattispecie specifica

diversa, ha di fatto ribadito le considerazioni esposte nella propria pronuncia n. 138/2010, affermando che allo stato per il diritto italiano, sia pure interpretato alla luce dei principi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della Carta di Nizza, in ragione dell'art. 29 della Costituzione e della sua interpretazione consolidata alla luce della normativa primaria vigente il matrimonio continua ad avere quale presupposto la diversità di genere dei nubendi, essendo compito del Parlamento intervenire per individuare e garantire le forme di tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso;

- ritenuto, quindi, per tutte le considerazioni su esposte che l'atto di matrimonio di cui i ricorrenti chiedono la trascrizione non può essere trascritto nei registri dello Stato Civile;

- ritenuto che non siano state addotte ragioni tali da indurre il Tribunale a mutare il proprio indirizzo dovendosi dunque pronunciare in senso conforme alla decisione su riportata;

- ritenuto che il rigetto nel merito renda superfluo l'esame delle ulteriori questioni in rito (cd. principio della ragione più liquida);

- Visti gli artt. 95 e 96 DPR 396/2000 e 737 c.p.c.;

P.Q.M.

respinge il ricorso proposto in data 6 giugno 2014 da (...).

Il decreto emesso dal Sindaco di Empoli pone in essere una grave violazione delle normativa vigente in materia di competenza delle Autorità interessate dal presente esposto, cui spetta l'obbligo di vigilanza della corretta e puntuale delle disposizioni in materia di Stato Civile e Anagrafe.

Tutto ciò premesso, l'associazione Giuristi per la Vita, e l'associazione Pro Vita Onlus, *ut supra* rappresentate,

CHIEDONO

al Ministro dell'Interno, ed in particolare al Signor Prefetto di Firenze, di voler tempestivamente intervenire secondo le proprie competenze e i doveri *ex lege* loro

incombenti, adottando i relativi provvedimenti del caso, al fine di ripristinare la legalità ed il puntuale rispetto di norme imperative di ordine pubblico.

Roma, li 30 settembre 2014

Con Osservanza

Avv. Gianfranco Amato

Handwritten signature of Gianfranco Amato in black ink, featuring a large, stylized initial 'G' and the name 'Amato' written in a cursive script.

Antonio Brandi

Handwritten signature of Antonio Brandi in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' and the name 'Brandi' written in a cursive script.



COMUNE DI EMPOLI

Decreto n. 33 del 15/9/2014

OGGETTO: TRASCRIZIONE DEI MATRIMONI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO, CELEBRATI ALL'ESTERO

PREMESSO

- che in Italia è da tempo in corso un intenso dibattito giuridico e socio-culturale, sul riconoscimento dei medesimi diritti che l'ordinamento nazionale riconosce ai cittadini che contraggono matrimonio secondo le norme previste dal vigente codice civile alle coppie formate dallo stesso sesso;
- che, a sostegno della suddetta equiparazione, vengono invocati l'applicazione dei principi costituzionali contenuti negli articoli 2 e 3 e il rilievo che i concetti di "famiglia" e "matrimonio" non possono restare cristallizzati alla sensibilità giuridico culturale risalente ai tempi dell'adozione della Carta Costituzionale, dal momento che l'Assemblea Costituente, nell'estensione dell'articolo 29 della Costituzione, non poteva che fare riferimento all'unica forma di matrimonio corrispondente al significato tradizionale di tale istituto, riferito a persone di sesso diverso, così come risulta dalla disciplina del codice civile;
- che, la Corte Costituzionale con la sentenza n.138 del 2010 e con la sentenza n. 170 del 2014, aventi riguardo alla questione di legittimità costituzionale degli articoli del codice civile relativi all'istituto giuridico del matrimonio, con riferimento all'articolo 2 della Costituzione, pur ritenendola inammissibile, rinviando al legislatore l'adozione della relativa legislazione, ha avuto modo di affermare che si deve ritenere che la nozione "formazione sociale idonea a consentire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione" include anche l'unione omosessuale, intesa come stabile forma di una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri;
- che la medesima Corte Costituzionale, infine, ha anche precisato che il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia trova legittimazione nell'articolo 3, comma 1, della Costituzione, che assicura a tutti i cittadini pari dignità sociale;

CONSIDERATO che, in ormai diversi Paesi dell'Unione Europea, sono state adottate discipline normative che tendono alla sostanziale equiparazione tra unioni omosessuali e matrimonio tra eterosessuali;

RILEVATO che, sul tema, il Parlamento Europeo ha nel tempo adottato una serie di risoluzioni: la risoluzione dell'8.2.1994, sulla parità dei diritti delle persone omosessuali, quelle del 16.03.2000, del 17.7.2001 e del 4.9.2003, sulle unioni tra omosessuali e sul rispetto dei diritti umani nell'Unione Europea, e che le medesime, sebbene non siano provvedimenti vincolanti per gli Stati Membri, tuttavia hanno contribuito ad esprimere un indirizzo chiaro verso un processo di armonizzazione delle rispettive legislazioni nella direzione di una complessiva parità tra coppie eterosessuali ed omosessuali;

DATO ATTO che la Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza n. 4184 del 15.3.2012, nel pronunciarsi sulla possibilità di trascrivere nei registri dello Stato Civile Italiano i matrimoni celebrati in paesi esteri nei quali i relativi ordinamenti consentono che questi possano essere celebrati anche tra persone dello stesso sesso, pur respingendo il ricorso promosso avverso i provvedimenti giurisdizionali di merito che avevano sancito la legittimità del rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile di trascrivere un matrimonio celebrato all'estero da due cittadini omosessuali, ha enunciato i seguenti significativi principi:

- a) la trascrizione dei matrimoni omosessuali contratti all'estero non è contraria all'ordine pubblico interno come risulta dall'art. 18 del DPR 396/2000;
- b) l'esame della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – in particolare la sentenza della prima sezione in data 24 giugno 2010 (caso Schalk e Kopf contro l'Austria), incentrata sulla lettura congiunta dell'art. 12 (sul diritto al matrimonio) della Convenzione dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 9 (avente riguardo a un eguale diritto) della Carta di Nizza, che riveste lo stesso valore giuridico dei Trattati dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, comma 1, del Trattato Unione Europea, la cui stretta correlazione all'omologa norma convenzionale è, peraltro, sancita nell'art. 52, paragrafo 3 della medesima Carta – consente di affermare che “(...) il diritto al matrimonio riconosciuto dall'art. 12 ha acquisito, secondo l'interpretazione della Corte Europea – (radicale evoluzione rispetto ad una consolidata e millenaria nozione di matrimonio) – un nuovo e più ampio contenuto, inclusivo anche del matrimonio tra due persone dello stesso sesso (...)”;
- c) l'analisi della medesima sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo porta a ritenere che nell'ambito dell'interpretazione convenzionalmente conforme, il diritto alla vita familiare della coppia omosessuale stabilmente convivente “(...) costituisce coerente conseguenza del riconoscimento ai singoli componenti di tale coppia da parte della Corte europea, del diritto al matrimonio e del diritto di fondare una famiglia ed attesta ancora una volta la necessità di distinguere tra il riconoscimento del diritto al matrimonio omosessuale, altre forme di riconoscimento della stabile convivenza della coppia omosessuale e riconoscimento ai singoli componenti le unioni di altri diritti fondamentali (...)”;
- d) la riserva assoluta di legge, a livello nazionale, relativamente all'introduzione, nell'ordinamento nazionale del matrimonio tra persone dello stesso sesso “(...) non significa però, che le menzionate norme convenzionale e comunitaria (art. 12 CEDU e 9 Carta di Nizza) non spieghino alcun effetto nell'ordinamento giuridico italiano, fintanto che il Parlamento – libero di scegliere sia nell'an, sia nel quomodo – non garantisca tale diritto o preveda altre forme di riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali. Dette norme, invece attraverso ordini di esecuzione contenuti nelle su citate leggi che hanno autorizzato la ratifica e l'esecuzione diretta della Convenzione dei Diritti dell'Uomo e del Trattato sull'Unione Europea, sono già da tempo entrate a far parte integrante dell'ordinamento giuridico italiano e devono essere interpretate in senso convenzionalmente conforme (...)”;
- e) la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la sopra ricordata pronuncia ha “(...) rimosso l'ostacolo – la diversità di sesso tra nubendi, appunto – che impediva il riconoscimento del diritto al matrimonio omosessuale, riservando tuttavia la garanzia di tale diritto alle libere opzioni dei Parlamenti nazionale (...)”;

CONSIDERATO che, sulla base dei principi fondamentali come sopra enucleati, la summenzionata sentenza della Sezione I della Corte di Cassazione n. 4184 del 15.03.2012 conclude nel senso che “(...) l'intrascrivibilità delle unioni non dipende dalla loro inesistenza e neppure dalla loro invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, appunto, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano” (...);

CONSIDERATO, altresì, che il dettato dell'anzidetta Sezione della Corte di Cassazione, laddove, senza pur disconoscere la validità delle unioni omosessuali, tuttavia ne afferma l'inidoneità a produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano, quando abbiano forma di negozio matrimoniale celebrato all'estero, debba essere interpretato tanto con riferimento espresso alla funzione della trascrizione disciplinata dal D.P.R. 396/2000 quanto avendo riguardo alla regolamentazione dell'efficacia nel nostro paese dei provvedimenti stranieri relativi all'esistenza dei rapporti familiari e della capacità matrimoniale, a norma della legge 31.05.1995, n. 218 che ha per oggetto la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;

RILEVATO, pertanto, che l'art 28 della su richiamata legge n. 218/1995 prevede che "il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o della legge dello Stato di comune residenza in tale momento";

RILEVATO, inoltre, che l'art. 65 della medesima legge n. 218/1995 dispone che "hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza dei rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando sono stati richiamati dalla autorità dello Stato in cui la legge è richiamata dalle norme della presente legge o producano effetti all'ordinamento di quello Stato anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purchè non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa";

DATO ATTO che l'articolo 63, comma 2, lett. C) del D.P.R. n. 396/2000 prevede, la trascrizione nell'archivio informativo, di cui all'art. 10 dello stesso regolamento, degli atti dei matrimoni celebrati all'estero;

RILEVATO che :

a) Secondo quanto precisato nella sentenza della Suprema Corte in precedenza citata, la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, celebrati all'estero, non può dirsi incontrare l'impedimento dell'ordine pubblico interno, ai sensi dell'art. 18 del DPR N. 396/2000;

b) i matrimoni tra persone dello stesso sesso, celebrati all'estero, debbono considerarsi efficaci, quanto alla forma, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 218/95, quando risultino essere stati validamente celebrati secondo la lex loci;

CONSIDERATA l'insussistenza di motivi ostativi alla trascrizione dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, alla luce della loro riconosciuta validità in quanto forma di relazione tra omosessuali stabilmente conviventi, come risulta dall'interpretazione conforme del diritto nazionale alle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e ai principi del Trattato dell'Unione Europea e asserito nella summenzionata sentenza della Corte di Cassazione sez. I, n. 4184 del 15.03.2012;

PRECISATO che la trascrizione negli archivi informatici dello Stato Civile non ha effetto costitutivo di diritti e obblighi giuridici soggettivi, limitandosi ad avere, invece, efficacia meramente dichiarativa, idonea a rendere pubblica l'esistenza di un atto già di per sé valido, secondo la legge dello Stato in cui è stato posto in essere, e che, al riguardo, l'Ufficiale dello Stato Civile deve limitarsi a dare attuazione al disposto dell'art. 65 della legge n. 218/1995;

RITENUTO, pertanto, che non paiono sussistere, validi motivi per rifiutare la trascrizione di tali atti, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 396/2000;

VISTI gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione Italiana;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000 n. 396

VISTA la legge 31.05. 1995, n. 218

Per i motivi di cui in premessa


DISPONE

1. I Servizi Demografici, in particolare l'Ufficio di Stato Civile, del Comune di Empoli e, per quest'ultimo, i delegati alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile provvederanno a trascrivere nell'archivio di cui all'art. 10 del DPR n. 396/2000, su richiesta degli interessati e previa verifica della documentazione prodotta ai sensi degli articoli 21 e 22 del medesimo DPR, gli atti che attestino le celebrazioni di matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, una volta accertate le condizioni di cui all'art.28 della legge n. 218/95 relativamente alla loro validità secondo la legge del luogo di celebrazione.
2. Rimanda al Dirigente e al Responsabile del Servizio Demografico l'adozione di tutti gli atti e delle procedure organizzative e informatiche per consentire l'effettiva attuazione della presente disposizione.

Empoli 15 Settembre 2014

IL SINDACO

Brenda Barnini



Brenda Barnini

ritenuto che il ricorso proposto non può trovare accoglimento, dovendosi affermare, secondo questo Tribunale, che l'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso non può essere trascritto perché non è idoneo a spiegare effetti giuridici nel nostro ordinamento sulla base della attuale vigente normativa;

ritenuto che nel caso di specie è incontestato che il matrimonio è stato contratto in data 9.11.2011 tra persone dello stesso sesso, come risulta dall'atto di matrimonio prodotto (confr. doc. 2);

ritenuto che la trascrizione degli atti nei registri dello Stato Civile sia soggetta al principio di tassatività come si ricava dall'art. 10 comma 1 del DPR 396/2000 e per quanto attiene agli atti di matrimonio dall'art. 63 comma 2 del suddetto DPR;

ritenuto che, benché ... abbia proceduto secondo la legge argentina alla registrazione della rettifica del sesso in data 14.6.2012 (doc. 4), l'atto di matrimonio di cui si chiede la trascrizione risulta essere un atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso;

ritenuto, infatti, che, contrariamente a quanto asseriscono i ricorrenti, la legge argentina che ha introdotto la possibilità di ottenere la rettificazione del sesso secondo una procedura peraltro meramente amministrativa, diversamente da quanto previsto dalla nostra legge 164/1982 che richiede in ogni caso una pronuncia giurisdizionale che accerti e dichiari il nuovo status della persona, non attribuisce effetti retroattivi alla rettificazione in quanto l'art. 7 della citata legge argentina prodotta dai ricorrenti (doc. 3) testualmente sancisce "gli effetti della rettifica del sesso e del proprio nome, ottenuti ai sensi della presente legge sono applicati a terzi dal momento dell'iscrizione nel registro";

ritenuto che l'evoluzione giurisprudenziale della questione sul diritto a contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso e di conseguenza sul diritto alla trascrizione del relativo atto di matrimonio contratto all'estero è stata ricostruita in modo chiaro e puntuale nella pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 4184/2012, tenuto conto della fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale n. 138/2010 e dei principi contenuti nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 8, 12 e 14 CEDU) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9 Carta di Nizza) e delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza 24 giugno 2010 Prima Sezione caso Schalk e Kopf contro Austria);

ritenuto che, sulla base dei principi sanciti da tale importante arresto della Suprema Corte, se può dirsi superata l'interpretazione consolidata della c.d. "inesistenza giuridica" dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, non può affatto dirsi affermato il diritto di persone dello stesso sesso a contrarre matrimonio come diritto riconosciuto dalla nostra costituzione e dallo stesso ordinamento sovranazionale;

ritenuto, infatti, che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 138/2010, pur dovendosi riconoscere in forza dell'art. 2 della Carta Costituzionale "l'unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia ottenendone, nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento - che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia - possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al

matrimonio. È sufficiente l'esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate. Ne deriva, dunque, che, nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni", deve escludersi secondo la stessa Corte delle Leggi che "l'art. 2 Cost. riconosce il diritto al matrimonio delle persone dello stesso sesso e neppure vincola il legislatore a garantire tale diritto quale forma esclusiva del riconoscimento giuridico dell'unione omosessuale, vale a dire ad "equiparare" le unioni omosessuali al matrimonio";

ritenuto che ad analoghe conclusioni si perviene alla luce dei principi comunitari come ricostruiti nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione là dove, chiarisce la nostra Corte di Legittimità, la stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo nell'interpretazione evolutiva di tutte le disposizioni coinvolte nella questione afferma che, pur derivando da tali disposizioni una più ampia accezione di diritto al matrimonio come diritto inclusivo anche del matrimonio contratto tra persone dello stesso sesso, "la "garanzia" del diritto ad un matrimonio siffatto è totalmente riservata al potere legislativo degli Stati contraenti della Convenzione e/o membri dell'Unione Europea", precisando la stessa Corte Europea dei diritti dell'Uomo che "l'art. 12 della Convenzione non faccia obbligo allo Stato convenuto nella specie, l'Austria di concedere l'accesso al matrimonio a una coppia omosessuale come i ricorrenti". A quest'ultimo riguardo, secondo l'impostazione della Corte, le ora richiamate disposizioni, pur "riconoscendo" detti diritti, sono state tuttavia formulate in modo tale da separare il "riconoscimento" dalla "garanzia" degli stessi: infatti, l'art.12 della CEDU riconosce "il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia", ma "secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto"; corrispondentemente, l'art. 9 della Carta di Nizza riconosce "il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia", ma al contempo afferma che questi diritti "sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio". E la ragione di questa "separazione" - come emerge nitidamente dalla motivazione della sentenza della Corte Europea - sta nella constatazione delle notevoli ed a volte profonde differenze sociali, culturali e giuridiche, che ancora connotano le discipline legislative della famiglia e del matrimonio dei Paesi aderenti alla Convenzione e/o membri dell'Unione Europea";

ritenuto che la sopra descritta evoluzione giurisprudenziale europea comporta, come chiarito dalla Corte di Cassazione, unicamente che la ragione della non trascrivibilità dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero non può più identificarsi nell'inesistenza del matrimonio per mancanza di un requisito minimo indispensabile, ma nell'inidoneità a produrre quale atto di matrimonio appunto qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano; e ciò proprio in ragione della mancanza di una normativa sul punto che sia per l'ordinamento costituzionale interno sia per l'ordinamento sovranazionale è riservata in via esclusiva al Parlamento Nazionale e che non può certo essere in alcun modo estrapolata in via interpretativa;

ritenuto poi che la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, diversamente da quanto asseriscono i ricorrenti anche richiamando sul punto il precedente del Tribunale Ordinario di Grosseto, non affronta in alcun modo, proprio perché del tutto assorbita dalle ampie argomentazioni esposte,

la questione della contrarietà all'ordine pubblico che attiene agli effetti dell'atto, questione che per le stesse ragioni in questa sede ben può ritenersi assorbita;

ritenuto che conferma della posizione espressa dalla Suprema Corte di Cassazione o meglio ancora rafforzamento del modello eterosessuale del matrimonio alla luce dell'attuale diritto interno, ferma la discrezionalità del Parlamento Nazionale di stabilire forme di tutela per le coppie di soggetti appartenenti allo stesso sesso, si ricava dalla recentissima pronuncia della Corte Costituzionale n. 170/2014 che, affrontando nuovamente la questione sia pure in relazione ad una fattispecie specifica diversa, ha di fatto ribadito le considerazioni esposte nella propria pronuncia n. 138/2010, affermando che allo stato per il diritto italiano, sia pure interpretato alla luce dei principi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della Carta di Nizza, in ragione dell'art. 29 della Costituzione e della sua interpretazione consolidata alla luce della normativa primaria vigente il matrimonio continua ad avere quale presupposto la diversità di genere dei nubendi, essendo compito del Parlamento intervenire per individuare e garantire le forme di tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso;

ritenuto, quindi, per tutte le considerazioni su esposte che l'atto di matrimonio di cui i ricorrenti chiedono la trascrizione non può essere trascritto nei registri dello Stato Civile;

Visti gli artt. 95 e 96 DPR 396/2000 e 737 c.p.c.;

P.Q.M.

respinge il ricorso proposto in data 12.6.2014 da ...

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Milano il 2 luglio 2014

*Il Tribunale di Milano dice NO alla trascrizione
del matrimonio omosessuale*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 17 luglio 2014 (Pres. Servetti, est. Cosmai).

MATRIMONIO OMOSESSUALE CELEBRATO ALL'ESTERO (EUROPA) – TRASCRIZIONE IN ITALIA – ESCLUSIONE

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non è trascrivibile nei registri dello Stato Civile in Italia.

(Massime a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

Il Tribunale, nelle persone dei magistrati

Dott.ssa Gloria Servetti
Dott.ssa Laura Cosmai
Dott. Giuseppe Buffone

Presidente
Giudice est.
Giudice rel.

riunito in camera di consiglio alla udienza del 17 luglio 2014;
letti gli atti e i documenti di causa;
visto il parere del PM;
sentita la relazione del Giudice Relatore;
ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

rilevato che i ricorrenti ... propongono ricorso ex artt. 95 e 96 DPR 396/2000 contro il rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di Milano di procedere alla trascrizione dell'atto di matrimonio contratto in Lisbona, Portogallo;

rilevato che sulla questione oggetto dell'odierno procedimento, questa Sezione ha già assunto una lettura interpretativa, in particolare nel decreto Trib. Milano, 2 luglio 2014 (Pres. Servetti, est. Muscio):

ritenuto che il ricorso proposto non può trovare accoglimento, dovendosi affermare, secondo questo Tribunale, che l'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso non può essere trascritto perché non è idoneo a spiegare effetti giuridici nel nostro ordinamento sulla base della attuale vigente normativa;

ritenuto che nel caso di specie è incontestato che il matrimonio è stato contratto tra persone dello stesso sesso, come risulta dall'atto di matrimonio prodotto (confr. doc. 2);

ritenuto che la trascrizione degli atti nei registri dello Stato Civile sia soggetta al principio di tassatività come si ricava dall'art. 10 comma 1 del DPR 396/2000 e per quanto attiene agli atti di matrimonio dall'art. 63 comma 2 del suddetto DPR;

...

...

ritenuto che l'evoluzione giurisprudenziale della questione sul diritto a contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso e di conseguenza sul diritto alla trascrizione del relativo atto di matrimonio contratto all'estero è stata ricostruita in modo chiaro e puntuale nella pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 4184/2012, tenuto conto della fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale n. 138/2010 e dei principi contenuti nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 8, 12 e 14 CEDU) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9 Carta di Nizza) e delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza 24 giugno 2010 Prima Sezione caso Schalk e Kopf contro Austria);

ritenuto che, sulla base dei principi sanciti da tale importante arresto della Suprema Corte, se può dirsi superata l'interpretazione consolidata della c.d. "inesistenza giuridica" dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, non può affatto dirsi affermato il diritto di persone dello stesso sesso a contrarre matrimonio come diritto riconosciuto dalla nostra costituzione e dallo stesso ordinamento sovranazionale;

ritenuto, infatti, che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 138/2010, pur dovendosi riconoscere in forza dell'art. 2 della Carta Costituzionale "l'unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia ottenendone, nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento - che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia - possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l'esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate. Ne deriva, dunque, che, nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni", deve escludersi secondo la stessa Corte delle Leggi che "l'art. 2 Cost. riconosce il diritto al matrimonio delle persone dello stesso sesso e neppure vincola il legislatore a garantire tale diritto quale forma esclusiva del riconoscimento giuridico dell'unione omosessuale, vale a dire ad "equiparare" le unioni omosessuali al matrimonio";

ritenuto che ad analoghe conclusioni si perviene alla luce dei principi comunitari come ricostruiti nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione là dove, chiarisce la nostra Corte di Legittimità, la stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo nell'interpretazione evolutiva di tutte le disposizioni coinvolte nella questione afferma che, pur derivando da tali disposizioni una più ampia accezione di diritto al matrimonio come diritto inclusivo anche del matrimonio contratto tra persone dello stesso sesso, "la "garanzia" del diritto ad un matrimonio siffatto è totalmente riservata al potere legislativo degli Stati contraenti della Convenzione e/o membri dell'Unione Europea", precisando la stessa Corte Europea dei diritti dell'Uomo che "l'art. 12 della Convenzione non faccia obbligo allo Stato convenuto nella specie, l'Austria di concedere l'accesso al matrimonio a una coppia omosessuale come i ricorrenti". A quest'ultimo riguardo, secondo l'impostazione della Corte, le ora richiamate disposizioni, pur "riconoscendo"

detti diritti, sono state tuttavia formulate in modo tale da separare il "riconoscimento" dalla "garanzia" degli stessi: infatti, l'art.12 della CEDU riconosce "il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia", ma "secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto"; corrispondentemente, l'art. 9 della Carta di Nizza riconosce "il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia", ma al contempo afferma che questi diritti "sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio". E la ragione di questa "separazione" - come emerge nitidamente dalla motivazione della sentenza della Corte Europea - sta nella constatazione delle notevoli ed a volte profonde differenze sociali, culturali e giuridiche, che ancora connotano le discipline legislative della famiglia e del matrimonio dei Paesi aderenti alla Convenzione e/o membri dell'Unione Europea”;

ritenuto che la sopra descritta evoluzione giurisprudenziale europea comporta, come chiarito dalla Corte di Cassazione, unicamente che la ragione della non trascrivibilità dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero non può più identificarsi nell'inesistenza del matrimonio per mancanza di un requisito minimo indispensabile, ma nell'inidoneità a produrre quale atto di matrimonio appunto qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano; e ciò proprio in ragione della mancanza di una normativa sul punto che sia per l'ordinamento costituzionale interno sia per l'ordinamento sovranazionale è riservata in via esclusiva al Parlamento Nazionale e che non può certo essere in alcun modo estrapolata in via interpretativa;

ritenuto poi che la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, diversamente da quanto asseriscono i ricorrenti anche richiamando sul punto il precedente del Tribunale Ordinario di Grosseto, non affronta in alcun modo, proprio perché del tutto assorbita dalle ampie argomentazioni esposte, la questione della contrarietà all'ordine pubblico che attiene agli effetti dell'atto, questione che per le stesse ragioni in questa sede ben può ritenersi assorbita;

ritenuto che conferma della posizione espressa dalla Suprema Corte di Cassazione o meglio ancora rafforzamento del modello eterosessuale del matrimonio alla luce dell'attuale diritto interno, ferma la discrezionalità del Parlamento Nazionale di stabilire forme di tutela per le coppie di soggetti appartenenti allo stesso sesso, si ricava dalla recentissima pronuncia della Corte Costituzionale n. 170/2014 che, affrontando nuovamente la questione sia pure in relazione ad una fattispecie specifica diversa, ha di fatto ribadito le considerazioni esposte nella propria pronuncia n. 138/2010, affermando che allo stato per il diritto italiano, sia pure interpretato alla luce dei principi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della Carta di Nizza, in ragione dell'art. 29 della Costituzione e della sua interpretazione consolidata alla luce della normativa primaria vigente il matrimonio continua ad avere quale presupposto la diversità di genere dei nubendi, essendo compito del Parlamento intervenire per individuare e garantire le forme di tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso;

ritenuto, quindi, per tutte le considerazioni su esposte che l'atto di matrimonio di cui i ricorrenti chiedono la trascrizione non può essere trascritto nei registri dello Stato Civile;

ritenuto che non siano state addotte ragioni tali da indurre il Tribunale a mutare il proprio indirizzo dovendosi dunque pronunciare in senso conforme alla decisione su riportata;

ritenuto che il rigetto nel merito renda superfluo l'esame delle ulteriori questioni in rito (cd. principio della ragione più liquida);

Visti gli artt. 95 e 96 DPR 396/2000 e 737 c.p.c.;

P.Q.M.

respinge il ricorso proposto in data 6 giugno 2014 da ...
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Milano il 17 luglio 2014.